



CONVENZIONE **Per la disciplina dell'esecuzione dell'Iniziativa**

*Maison Parma, il valore del territorio: la filiera del pomodoro
e lo sviluppo sostenibile.*

AID 012314/02/0

TRA

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata AICS), via Salvatore Contarini n. 25 - 00135 Roma, codice fiscale 97871890584, rappresentata dal dott. Luca Maestripietri nella persona del Direttore Generale

E

Il Comune di Parma (da qui in avanti "Ente Esecutore") avente sede legale a Parma, Strada Repubblica 1, CAP 43121, codice fiscale 00162210348 rappresentata da Federico Pizzarotti nella sua qualità di Rappresentante legale del Comune di Parma, d'ora innanzi, per brevità, le *Parti*

PREMESSO

che La legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la "*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*", e in particolare l'art. 1, comma 2, elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;

che l'articolo 17 della Legge n. 125/2014 istituisce l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

che l'art. 4, comma 1 lett. e) della Legge n.125/2014 concernente gli "Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo" prevede che l'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo sia finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo

delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e che si articoli in “iniziative di partenariato territoriale”;

che l’articolo 25 della Legge n. 125/2014 rubricato “Le Regioni e gli enti locali” dispone che nel rispetto dell’articolo 17, comma 2, Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo attuate da Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali;

che, sulla base della modifica del sopra citato articolo 25 intervenuta con l’art. 27-bis, comma 1, lettera d) del D.L. n. 162/2019 (conv.to in L. n. 8/2020), i contributi possono essere erogati in forma anticipata;

che il DM 22 luglio 2015, n. 113, recante lo “*Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo*”, prevede, all’articolo 15, comma 1, che la collaborazione dell’Agenzia con altre Amministrazioni Pubbliche è regolata da apposite convenzioni che “determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e dei risultati”;

che, ai sensi della normativa sopracitata, il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo ha approvato con Delibera n. 122 del 18 dicembre 2019 l’Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali per la “Promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda 2030” Dotazione finanziaria pluriennale 2019 (ai sensi dell’art. 4 della Legge 125/14) e che lo stesso è stato pubblicato sulla GURI Serie Generale in data 27 dicembre 2019 n. 302;

che la graduatoria nella quale è compresa, in posizione utile per l’ottenimento dei contributi pubblici, l’iniziativa **Maison Parma, il valore del territorio: la filiera del pomodoro e lo sviluppo sostenibile** (da qui in avanti “iniziativa”), codice **AID 012314/02/0**, proposta dall’Ente Esecutore, è stata approvata dal Direttore Generale dell’AICS con Delibera n. 3 del 19 febbraio 2021 ed è stata portata a conoscenza del Comitato Congiunto alla riunione del 15 marzo 2021;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Fra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1. L’Ente Esecutore realizzerà l’iniziativa **AID 012314/02/0** in **Burundi** attendendosi agli obiettivi, risultati attesi e indicatori contenuti nella Proposta completa e nel piano finanziario di cui all’articolo 20 della presente Convenzione.
2. L’Ente Esecutore sarà unico responsabile, nei confronti di AICS, della realizzazione dell’iniziativa, dal punto di vista tecnico e finanziario.

Art. 2

Entrata in vigore e durata

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione della stessa da parte di entrambe le Parti.
2. La durata della Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e, come previsto nella documentazione di cui all'articolo 20 della presente Convenzione, fino a formale approvazione del rendiconto finale da parte dell'AICS, ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 6.
3. La stipula della presente Convenzione da parte dell'AICS segna l'avvio dell'iniziativa e dell'ammissibilità delle relative spese.

Art. 3

Realizzazione dell'iniziativa

1. **L'inizio delle attività, di durata pari a 36 mesi, deve avvenire entro e non oltre due mesi dalla stipula della presente Convenzione** e dovrà essere comunicato all'AICS, da parte dell'Ente Esecutore, per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.aics@cert.aics.gov.it. L'AICS può eccezionalmente autorizzare l'Ente Esecutore a posporre la data di avvio delle attività, in circostanze debitamente giustificate e fino ad un limite massimo di otto mesi dalla stipula della presente Convenzione. Decorsi gli otto mesi o in assenza delle comunicazioni di cui al paragrafo precedente, la Convenzione si intende risolta e viene avviato di diritto il procedimento di revoca del contributo.
2. **Entro e non oltre due mesi dall'inizio delle attività, l'Ente Esecutore dovrà presentare il piano operativo delle attività**, come da modello allegato di cui al successivo articolo 20, comma 2, lettera a. Il piano operativo, da trasmettere all'AICS per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.aics@cert.aics.gov.it, deve essere composto dai seguenti documenti: il piano finanziario complessivo approvato dall'AICS in fase di valutazione e aggiornato con le eventuali variazioni intervenute nell'arco di tempo intercorso tra l'approvazione dell'iniziativa e l'inizio delle attività; il piano finanziario dettagliato dei costi relativi al periodo coperto dalla prima rata; una nota che descriva e motivi gli eventuali aggiornamenti intervenuti nella proposta progettuale e nel piano finanziario. L'approvazione del piano operativo da parte

dell'AICS avviene entro trenta giorni dalla sua ricezione, ovvero dall'ultima comunicazione intercorsa tra le Parti.

Art. 4

Costo e finanziamento dell'Iniziativa

1. L'Ente Esecutore realizzerà l'iniziativa **AID 012314/02/0** per un costo totale di **Euro 1.742.646,08**.
2. L'Ente Esecutore contribuirà con un apporto di **Euro 398.457,30** pari al 23 % del costo totale. Una quota del proprio apporto pari a Euro **75.815,80** del costo totale, sarà monetario.
3. L'AICS erogherà per l'iniziativa un contributo di **Euro 1.344.188,78**, pari al 77% del costo totale.
4. L'Ente Esecutore sarà unico responsabile, nei confronti di AICS, della realizzazione dell'iniziativa, della totalità dei costi e dell'apporto di cui al precedente comma 2.
5. L'importo oggetto di finanziamento è esente da IVA ai sensi dell'articolo 10 del DPR del 26 ottobre 1972 n. 633 e ss.mm.ii.

Art. 5

Modalità di erogazione del contributo

1. L'Ente Esecutore opta per l'erogazione delle rate *per anticipazione*. Le rate di contributo sono erogate secondo le modalità descritte nel presente articolo e ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso citato in premessa.

2. L'AICS erogherà all'Ente Esecutore, per la realizzazione dell'iniziativa, un contributo di **Euro 1.344.188,78**, come segue:

Prima rata: € 537.675,51 pari al 40% del contributo AICS all'Iniziativa alla firma della Convenzione

Seconda rata: € 672.094,39 pari al 50% del contributo AICS al raggiunto speso del 80% del costo totale dell'Iniziativa riferito alla prima rata ed entro 30 giorni dall'approvazione AICS del primo rapporto intermedio di attività presentato dall'Ente Esecutore unitamente al rapporto del Revisore esterno, come previsto al successivo articolo 6-

Terza rata: € 134.418,88 pari al 10% del contributo AICS *a saldo* ed entro 30 giorni dall'approvazione AICS del rapporto finale presentato dall'Ente Esecutore unitamente al rapporto del Revisore esterno, come previsto al successivo articolo 6.

3. I suddetti termini per l'erogazione delle rate iniziano a decorrere dalla presentazione della documentazione da parte dell'Ente Esecutore, ovvero dall'ultima comunicazione intercorsa tra le Parti qualora tale documentazione necessiti di chiarimenti, integrazioni, modifiche.

4. Eventuali proposte di proroghe e varianti devono pervenire all'AICS al massimo entro due mesi prima della data prevista dall'Ente Esecutore per la presentazione dei rapporti intermedi, come previsto al successivo articolo 10.

5. L'AICS si riserva di decurtare dalle singole rate, ovvero di richiedere il rimborso, di eventuali spese inammissibili e/o costo non speso determinati dal Revisore durante la durata dell'iniziativa e/o da parte di AICS anche se non rilevate dal Revisore esterno.

Art. 6

Ammissibilità delle spese e rendiconti

1. Le spese sostenute dovranno essere pertinenti, ammissibili, documentate, comprovabili e contabilizzate. Per considerarle ammissibili le spese dell'iniziativa devono rispettare quanto previsto dal suddetto Avviso, dal suo Allegato 4– Spese ammissibili ed essere rendicontate nelle modalità previste dalla presente Convenzione.

2. L'Ente Esecutore si impegna, nel rispetto della normativa vigente, ad assicurare il corretto svolgimento dell'iniziativa **AID 012314/02/0** e presentare all'AICS lo stato di avanzamento delle attività tramite rapporti intermedi e finali.

3. In riferimento alle tempistiche del precedente articolo 5, l'Ente Esecutore deve trasmettere all'AICS il Rapporto intermedio descrittivo e contabile accompagnato da una Relazione del Revisore esterno. Il Rapporto viene esaminato e deve essere approvato dall'AICS, sia dal punto di vista tecnico, sia contabile. Dalla rata di contributo da erogare saranno decurtate le spese valutate inammissibili da Revisore esterno ed ogni altra eventuale spesa ritenuta inammissibile da parte dell'AICS.

4. In seguito all'erogazione per anticipazione della seconda rata di contributo AICS, l'Ente Esecutore dovrà dar conto delle attività svolte presentando il Rapporto intermedio al raggiunto speso del 80% della rata. Qualora il Revisore e/o l'AICS riscontrassero la presenza di spese non ammissibili, i corrispondenti importi verranno decurtati all'erogazione del saldo.

5. L'Ente Esecutore deve trasmettere all'AICS il Rapporto descrittivo e contabile finale entro 6 mesi dalla conclusione delle attività e viene esaminato entro tre mesi dalla ricezione. A seguito dell'esame, l'AICS potrà richiedere all'Ente esecutore il rimborso di: i) spese valutate inammissibili dal Revisore esterno; ii) eventuali spese inammissibili dei rapporti descrittivi e contabili intermedi e finale rilevate dall'esame dell'AICS e non dal revisore; iii) eventuale costo non speso.

6. Nelle more della realizzazione di una piattaforma digitale per la rendicontazione, ciascun rapporto descrittivo e contabile è presentato sia in formato cartaceo che su supporto elettronico (CD Rom; supporto USB, etc.), nonché trasmesso via PEC.

7. L'Ente Esecutore si impegna a presentare i suddetti rapporti descrittivi e contabili, intermedi e finali, sulla base dell'Allegato 2 alla presente Convenzione. Ogni rapporto comprende: una parte descrittiva relativa allo stato di avanzamento delle attività e al

grado di conseguimento degli obiettivi e di raggiungimento dei risultati; una parte contabile relativa alle spese effettuate durante il periodo di riferimento, inclusa l'eventuale spesa per personale valorizzata.

8. In allegato al rapporto finale, l'Ente esecutore deve presentare all'AICS, il verbale di passaggio delle attività e dei beni alla controparte locale nel rispetto della normativa locale, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 14, comma 2.

9. L'Ente esecutore ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile originale, relativa all'iniziativa per un periodo di almeno 5 anni successivi alla presentazione del rapporto finale. A tal fine, l'Ente Esecutore dovrà specificare nel rapporto finale o tramite apposita comunicazione via PEC il luogo/i luoghi in cui la documentazione amministrativa e contabile originale dell'iniziativa sarà conservata.

Art. 7

Revisore esterno

1. L'Ente Esecutore si impegna a comunicare all'AICS, tramite posta elettronica certificata, i dati ([nome e cognome] [recapito], [numero di iscrizione al Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss.mm.ii.], [curriculum vitae]), del Revisore Contabile individuato per l'iniziativa **AID 012314/02/0**. Il Revisore deve risultare iscritto da almeno tre anni al Registro dei revisori legali.

2. L'Ente Esecutore allegherà alla comunicazione di cui al precedente comma la "Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità" (modello Allegato 4) con l'incarico conferito dall'Esecutore medesimo, debitamente sottoscritta da parte del Revisore contabile.

3. L'Ente Esecutore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all' AICS, tramite PEC, qualsiasi cambiamento intervenuto in merito.

4. Il Revisore esterno deve garantire ed evidenziare nella relazione allegata ai rapporti dell'Ente esecutore, oltre agli oneri di controllo e verifica previsti dalla normativa vigente, l'ammissibilità delle spese effettuate ai sensi del precedente articolo 6 e con riferimento a ciascuno schema contabile dell'Allegato 2, il Revisore dovrà:

a. *Quadro riepilogativo contabile 3A*: verificare che le variazioni delle spese riportate non superino il limite del 20% previsto al successivo articolo 10, comma 5 (cd. "verifica delle compensazioni");

b. *Sintesi preventivo/consuntivo 3B*: verificare la corrispondenza delle spese elencate nel riquadro 3C con la somma delle spese riportate nel 3B; accertare che gli importi riportati nelle ultime due colonne ("Consuntivo periodo di riferimento" + "Quota di

costo non spesa”) siano pari agli importi inseriti nelle prime due colonne (“Costo totale ultimo preventivo” (+ -) “Compensazioni”);

c. *Elenco delle spese sostenute 3C*: controllare l’ammissibilità delle spese e verificare che la data di effettuazione delle stesse rientri nel periodo di riferimento.

5. Il Revisore esterno deve effettuare l’esame finale di ammissibilità delle spese in modo proporzionale, in base alla percentuale di finanziamento approvata. L’esame sarà effettuato sul consuntivo totale rendicontato alla conclusione dell’iniziativa, al netto delle spese già rilevate inammissibili dal Revisore stesso e/o dall’AICS nel corso delle verifiche sui rapporti intermedi. In particolare, nel controllo finale, il Revisore verifica che:

a. il totale dell’apporto dell’Ente esecutore corrisponda alla percentuale indicata nella proposta approvata e nel precedente articolo 4, comma 2;

b. il totale delle spese, per cui nell’Allegato 4-Spese inammissibili all’Avviso citato in premessa era previsto un massimale, rientri nella percentuale massima stabilita dalle relative spese ammissibili.

6. All’esito del suddetto esame, il Revisore quantifica gli eventuali importi che andranno decurtati o meno dal saldo.

Art. 8

Personale

1. L’Ente Esecutore si impegna, nel rispetto della normativa vigente, a:

a) assicurare che il personale operante nel/nei Paese/Paesi di realizzazione dell’iniziativa oggetto della presente Convenzione, si impegni contrattualmente a rimanere estraneo a questioni politiche, etniche, religiose aventi carattere interno al suddetto territorio e ad astenersi da qualsiasi manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l’Italia e il/i Paese/Paesi in questione;

b) rispettare le misure di sicurezza che verranno indicate dalla Rappresentanza Diplomatica competente. L’AICS si riserva la possibilità di sospendere l’iniziativa o revocare il finanziamento, nel caso di mancato rispetto da parte dell’Ente Esecutore delle misure di sicurezza indicate dalla competente Rappresentanza Diplomatica;

c) verificare che siano assicurati tutti gli adempimenti connessi alle attività del personale con particolare riferimento alle prescrizioni assicurative, previdenziali e antinfortunistiche;

d) mettere a disposizione dell’AICS in Italia e nel/nei Paese/Paesi di realizzazione dell’iniziativa ogni utile elemento di valutazione, al fine di verificare la corretta gestione dell’iniziativa.

Art. 9

Attività e obblighi dell'AICS

1. L'AICS faciliterà ogni operazione e contatto, tra Italia e **Burundi**, diretto alla buona esecuzione della Convenzione.
2. L'AICS monitora e controlla lo svolgimento dell'iniziativa, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo-contabile, e verifica i risultati conseguiti. A tal fine, l'AICS si riserva, nel corso dell'esecuzione della Convenzione, di far eseguire dal proprio personale, o da esperti/organismi all'uopo designati, missioni di controllo per esaminare e verificare l'andamento dell'iniziativa e i risultati conseguiti. Le verifiche non dovranno interferire con le attività dell'iniziativa e potranno essere eseguite anche senza preavviso.
3. L'AICS elabora un apposito rapporto a conclusione di ogni missione, verifica o visita. Tali missioni sono svolte all'insegna del controllo collaborativo e nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 10

Richiesta di variazioni ed estensioni dell'Iniziativa

1. Nel caso emerga la necessità di apportare modifiche all'iniziativa, l'Ente Esecutore dovrà presentare una richiesta di variazione non onerosa, adeguatamente motivata e contenente i dettagli relativi alle modalità e alla tempistica della realizzazione dell'iniziativa, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3. Tale richiesta dovrà pervenire via PEC all'indirizzo PEC dell'AICS (protocollo.aics@pec.aics.gov.it) entro sessanta giorni dalla data prevista dall'Ente Esecutore per la presentazione dei rapporti intermedi.
2. La richiesta di variazioni non potrà comportare oneri per l'AICS, né modificare la logica di intervento e gli obiettivi dell'iniziativa **AID 012314/02/0**.
3. L'AICS esamina la richiesta di variazione e comunica gli esiti dell'esame all'Ente esecutore entro 30 giorni dalla ricezione, ovvero dall'ultima comunicazione intercorsa.
4. Le modifiche al piano finanziario che comportino una variazione in aumento o in diminuzione delle Categorie di spesa *superiore al 20%* e l'introduzione o eliminazione di qualsiasi linea di spesa sono soggette a previa autorizzazione dell'AICS.
5. Le modifiche effettuate tra le diverse Voci di spesa sia all'interno di ciascuna Categoria sia tra diverse Categorie, in modo che nessuna Categoria risulti maggiorata o diminuita di un valore superiore al 20%, non sono soggette a previa autorizzazione e devono essere evidenziate nel rapporto contabile dell'Ente esecutore, *verificate dal Revisore ed evidenziate nella sua relazione*.

6. Le modifiche al piano finanziario devono essere adeguatamente evidenziate nel rapporto contabile che segue la loro introduzione, utilizzando le apposite colonne del quadro riepilogativo contabile. Esse non devono comunque variare le eventuali percentuali di importo massimo per determinate linee di spesa, previste dall'Allegato 4- Spese ammissibili al suddetto Avviso.

7. L'Ente esecutore può eventualmente prevedere di estendere la durata delle attività dell'iniziativa. A tale scopo, dispone di un'estensione complessiva pari a 12 mesi utilizzabili sull'intera durata dell'iniziativa. La richiesta di estensione, adeguatamente motivata, dovrà pervenire all'AICS via PEC entro 60 giorni prima del termine di presentazione del rapporto intermedio e dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3.

8. L'AICS esamina la richiesta di estensione e comunica gli esiti all'Ente esecutore entro trenta giorni dalla ricezione, ovvero dall'ultima comunicazione intercorsa.

Art. 11

Forza maggiore e sospensione

1. L'AICS può decidere di sospendere le attività su richiesta motivata dell'Ente Esecutore al verificarsi di eventi eccezionali di forza maggiore non prevedibili al momento dell'approvazione dell'iniziativa.
2. Durante il periodo di sospensione non possono essere effettuate spese a carico dell'iniziativa, fatte salve le spese che assolvano ad obblighi di legge
3. Resta salva la facoltà dell'AICS di disporre la chiusura dell'iniziativa qualora emergano, e siano documentati, gravi e ingiustificate inadempienze nell'espletamento delle attività così come convenuto tra AICS ed Ente Esecutore nella Convenzione e nella documentazione parte integrante della stessa.

Art. 12

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Ente Esecutore si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. In particolare, si obbliga a rispettare - nel caso di lavori, di acquisizioni di beni e servizi – quanto prescritto dal D. Lgs n. 50/2016, nonché quanto disposto dalla citata Legge n. 136/2010.
2. L'Ente Esecutore rende noto che il conto dedicato di cui all'articolo 3 della citata legge n. 136/2010 è il seguente:

Conto di contabilità speciale n. 62366 presso Banca d'Italia

3. Il suddetto conto è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 della legge n. 136/2010.

Art. 13

Modifiche della Convenzione

1. L'Ente Esecutore si impegna a comunicare tempestivamente all'AICS, tramite PEC, le modifiche dei dati identificativi riportati nella presente Convenzione (legale rappresentante, IBAN, referenti per l'iniziativa, revisore legale, domicilio) e a produrne, con la stessa modalità, le pertinenti dichiarazioni e/o documentazioni sostitutive.
2. Ogni altra eventuale successiva modifica della Convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, e avvenire in forma scritta, con addendum da allegare quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Non è, in ogni caso, consentita la modifica dei requisiti essenziali del contratto (ex art. 1325 c.c.).
3. Non sarà ammessa nessuna modifica all'Iniziativa e/o alla Convenzione che possa comportare un onere finanziario aggiuntivo per l'AICS e qualsiasi ulteriore spesa sarà a carico dell'Ente Esecutore.

Art. 14

Rapporti AICS - Ente Esecutore

1. L'AICS non risponde di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dall'Iniziativa di cui alla presente Convenzione, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per eventi di forza maggiore. È attribuita, pertanto, all'Ente esecutore, in via esclusiva, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal personale proprio o dei partner a persone o cose appartenenti a terzi, che si dovessero verificare nell'esecuzione dell'iniziativa di cui alla presente Convenzione.
2. I beni acquistati con il contributo AICS verranno, a conclusione dell'iniziativa, devoluti alla controparte locale come previsto al precedente articolo 6, comma 7, fermo restando la possibilità da parte dell'Ente esecutore di presentare all'AICS una richiesta, adeguatamente motivata, di una diversa destinazione.

Art. 15

Visibilità

1. L'Ente esecutore si impegna a garantire una adeguata visibilità all'iniziativa e all'AICS quale principale ente finanziatore dell'iniziativa, in ogni forma di pubblicazione ed evento in cui si faccia riferimento all'**AID 012314/02/0**, in Italia e in **Burundi**, presso le Autorità locali e le Agenzie internazionali, eventualmente presenti nell'area, assicurando un chiaro riferimento al cofinanziamento ricevuto dall'AICS, anche mediante l'utilizzo del suo logo, ovvero nelle altre forme che l'AICS comunicherà all'Ente Esecutore.
2. L'Ente Esecutore assume analogo impegno in relazione alle eventuali opere di riabilitazione e ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento ricevuto.
3. Per le attività di informazione e comunicazione, l'Ente Esecutore dovrà fare riferimento alle Linee Guida di Comunicazione e Identità visiva dell'AICS pubblicate sul sito dell'AICS (https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2018/11/Linee-Guida-Comunicazione_esterna_2018.pdf).

Art. 16

Risoluzione della Convenzione

1. Nel caso di irregolarità o mancato rispetto, da parte dell'Ente Esecutore, delle condizioni della presente Convenzione, ovvero nel caso di reiterato e ingiustificato inadempimento da parte dell'Esecutore, l'AICS notificherà all'Esecutore tale irregolarità o inadempimento, invitandolo a provvedere all'adempimento entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni. Trascorso inutilmente detto termine, l'AICS avvierà il procedimento di risoluzione della presente Convenzione e revoca del contributo concesso.
2. A seguito di revoca del contributo, l'Ente Esecutore ha l'obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo contrattuale o in modo illegittimo e/o gli importi non conformemente rendicontati. L'AICS potrà procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione, qualora siano in corso altre iniziative con l'Ente esecutore. La mancata restituzione dei fondi, oltre all'attivazione di quanto previsto al successivo articolo 17, potrà determinare l'inammissibilità dell'Ente Esecutore a partecipare in qualunque forma a future iniziative di cooperazione dell'AICS per almeno un triennio.
3. In caso di risoluzione per causa non imputabile all'Ente Esecutore, l'AICS è tenuta a rimborsare le spese già correttamente effettuate dall'Ente, in ragione di un conteggio consuntivo che le raffronti con quelle previste e di apposita certificazione e relazione da parte del Revisore esterno.

Art. 17

Risoluzione delle controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione ricorrendo a soluzioni conciliative condivise. Esasperato inutilmente il tentativo di conciliazione, le Parti ricorreranno all'Autorità giudiziaria competente, Foro di Roma.

Art. 18

Tutela della Privacy

1. A i sensi e per gli effetti del [Codice in materia di protezione dei dati personali](#) (art. 2-quater, D.lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal [decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101](#)), i dati personali e altri dati forniti dal Soggetto Proponente all'Agenzia, saranno trattati esclusivamente ai fini della presente Convenzione o per scopi istituzionali, in modo lecito e secondo correttezza, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

2. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a Soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Art. 19

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli, nell'Avviso citato in premessa e suoi allegati, valgono e si osservano le disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.

Art. 20

Parti integranti e allegati della Convenzione

1 Le Premesse unitamente ai seguenti documenti, approvati dall'AICS anche in sede di valutazione, formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

- a. Avviso citato in premessa e suoi allegati, in particolare Allegato 4- Spese ammissibili;
- b. Proposta completa e suoi sub-allegati (cronogramma delle attività e piano finanziario previsionale);
- c. Delibera n. 3 del 19 febbraio 2021 del Direttore dell'AICS;
- d. Eventuali variazioni della proposta, approvate dall'AICS.

2. Quale supporto tecnico-operativo per l'Ente Esecutore, si allegano i seguenti modelli:

- a. Allegato 1 - Modello di piano operativo;

- b. Allegato 2 - Modello rendiconto intermedio e finale;
- c. Allegato 3 - Modello richiesta variazioni e/o estensioni;
- d. Allegato 4 - Modello di dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità del revisore contabile.

Art. 21

Domiciliazione

1 Tutte le comunicazioni e i rendiconti concernenti la presente Convenzione dovranno essere inviate – tramite posta elettronica certificata – ai seguenti indirizzi di PEC:

- a. AICS: protocollo.aics@pec.aics.gov.it;
- b. Comune di Parma: comunediparma@postemailcertificata.it

2. In casi di trasmissione di documentazione cartacea, le Parti dichiarano di eleggere domicilio, ai fini della presente Convenzione presso:

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Via Salvatore Contarini 25,
00135 Roma

Comune di Parma
Strada della Repubblica, 1
43121 Parma

**Per l’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo**

Per il Soggetto Esecutore